



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 24 luglio 2024

composta dai magistrati:

- Dott. Vincenzo PALOMBA – Presidente
- Dott. Renato CATALANO – Consigliere
- Dott. Fabio CAMPOFILONI – Primo Referendario
- Dott. Antonio MARSICO – Primo Referendario (*relatore*)

DELIBERAZIONE

ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016

COMUNE DI MORRO D'ALBA (AN)

"Comunità di Energia Rinnovabile "Lacrime Green Energy SCPA"

vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 22 giugno 2024, trasmessa dal Comune di Morro d'Alba in data 1 luglio 2024, con nota prot. 3441, assunta, in pari data, al protocollo della Sezione n. 1913, avente ad oggetto "APPROVAZIONE STATUTO COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE LACRIMA GREEN ENERGY SCPA";

udito il relatore dott. Antonio Marsico nella Camera di consiglio del 24 luglio 2024;

Premesso in

FATTO

Con nota del Comune di Morro d'Alba del 1 luglio 2024 è stata trasmessa a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, d'ora innanzi anche TUSP), la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 22 giugno 2024, avente ad oggetto "APPROVAZIONE STATUTO COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE LACRIMA GREEN ENERGY SCPA", con cui il predetto Comune ha deliberato "[...]

di approvare lo schema di Statuto della Comunità di Energia Rinnovabile in forma di società cooperativa a mutualità prevalente, denominata "Lacrima Green Energy scpa" [...] di acquisire n. 10 azioni in qualità di socio finanziatore per un importo complessivo di € 5.000,00".

La documentazione trasmessa dall'Ente contiene lo schema di Statuto della Comunità di Energia Rinnovabile in forma di società cooperativa a mutualità prevalente, denominata "Lacrima Green Energy scpa", approvato con la succitata deliberazione n. 48/2024 e a questa allegato quale parte integrante e sostanziale.

Considerato in

DIRITTO

1. Quadro normativo e considerazioni preliminari.

Questa Sezione si pronuncia sulla delibera del Consiglio comunale di Morro d'Alba (AN) n. 48 del 22 giugno 2024, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 (d'ora innanzi anche TUSP). Con il predetto atto consiliare, l'Amministrazione comunale, con l'intento, meglio espresso nelle premesse di tale atto consiliare, di disporre la partecipazione del Comune di Morro d'Alba a una comunità energetica avente forma giuridica di società cooperativa a mutualità prevalente, ha deliberato di *"di approvare lo schema di Statuto della Comunità di Energia Rinnovabile in forma di società cooperativa a mutualità prevalente, denominata "Lacrima Green Energy scpa" e "[...] di acquistare n. 10 azioni in qualità di socio finanziatore per un importo complessivo di € 5.000,00 [...]"*.

Vengono, quindi, in rilievo le disposizioni dell'art. 5 TUSP, oggetto di recente novella legislativa proprio con riferimento al terzo e al quarto comma, in cui si prevede una nuova funzione della Corte dei conti in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni. A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022 n. 118, l'art 5 del TUSP, commi 3 e 4, recita: *"3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi*

di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni".

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti in questo ambito è stata oggetto di analisi da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022) le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza "di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili". Giova, altresì, ricordare come la magistratura contabile abbia avuto modo di affermare che le pronunce rese a livello centrale e territoriale dalle diverse sezioni della Corte dei conti concorrono ad offrire, oltre che alle amministrazioni interessate, agli Organi politici (Parlamento nazionale, Consigli regionali e locali) un contributo, terzo ed indipendente, di valutazioni, scaturenti della complessa dinamica dei rapporti tra enti pubblici e società partecipate. Il tutto nell'ottica della migliore utilizzazione delle risorse pubbliche, ai fini della quale il richiamo ai parametri di sostenibilità finanziaria, per un verso, e di efficienza, economicità ed efficacia, per l'altro, concorrono a precisare il basilare quadro di riferimento dell'azione di controllo svolta dalla Corte dei conti, in sede di costituzione e acquisizione di partecipazioni

societarie, in funzione di neutrale ausilio, senza impropria ingerenza nell'attività di amministrazione attiva (Corte conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 1/SSRRCO/AUD/2022).

Preliminarmente, per un più compiuto inquadramento del contesto normativo, è bene rammentare che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge delega n. 124 del 2015, le norme del *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* adottato con d.lgs. n. 175/2016 sono indirizzate alla *«ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, per l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti»*. Il TUSP è stato, quindi, concepito in seno a un ampio progetto di riforma della pubblica amministrazione e punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto la disciplina recata dal d.lgs. n. 175/2016 a diversi e concorrenti ambiti materiali, quali l'«ordinamento civile», trattandosi di disposizioni «volte a definire il regime giuridico di soggetti diversi di diritto privato» (sentenza n. 227 del 2020); la «tutela della concorrenza», in considerazione dello scopo di talune disposizioni di «evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali» (sentenza n. 251 del 2016); il «coordinamento della finanza pubblica», «trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta *spending review*), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento» (sentenza n. 194 del 2020).

Tanto premesso, preme evidenziare, sin d'ora, come l'eventuale assunzione o mantenimento di partecipazioni pubbliche debba avvenire nella rigorosa osservanza del principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa. In tal senso, è chiaro che la scelta di assumere o mantenere partecipazioni presuppone, in capo all'ente pubblico, una prodromica valutazione di efficacia ed economicità, corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione), oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria,

dall'introduzione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. artt. 81, 97 e 119 Costituzione; legge 24 dicembre 2012, n. 243).

2. La deliberazione del Consiglio comunale di Morro d'Alba n. 48 del 22 giugno 2024.

Così brevemente ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre, innanzitutto, richiamare alcuni dei contenuti essenziali della deliberazione del Consiglio comunale di Morro d'Alba n. 48 del 22/06/2024 (d'ora innanzi anche d.C.C. n. 48/2024) pervenuta alla Sezione di controllo ai sensi dell'art. 5, comma 3 del TUSP. Ebbene, con tale provvedimento consiliare, il Comune ha deliberato:

- *“Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;*
- *di approvare lo schema di Statuto della Comunità di Energia Rinnovabile in forma di società cooperativa a mutualità prevalente, denominata “Lacrime Green Energy scpa”, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;*
- *di acquisire n. 10 azioni in qualità di socio finanziatore per un importo complessivo di € 5.000,00;*
- *di dare mandato al Sindaco in qualità di Legale Rappresentante, normativamente indicato a rappresentare il Comune per gli adempimenti successivi, ivi inclusi l'intervento all'atto di costituzione, la sottoscrizione del regolamento di funzionamento e ogni altro adempimento che costituisca attuazione di quanto nel presente atto deliberato;*
- *di dare mandato agli uffici competenti per tutti gli adempimenti di competenza di questo Ente, necessari e conseguenti alla presente deliberazione, ivi inclusi quelli stabiliti dal citato art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 che recita: “L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”;*

- *di prendere atto che sussiste idoneo stanziamento della spesa presunta per la quota associativa alla Cooperativa spa a mutualità prevalente del Comune di Morro d'Alba, alla missione 8.01.2.0204 cap. 21860 del bilancio 2024;*
- *di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000".*

La deliberazione trasmessa dal Comune di Morro d'Alba risulta corredata da uno schema di statuto relativo alla costituenda società cooperativa per azioni "Lacrime Green Energy". Si rileva, altresì, che tale deliberazione menziona, senza peraltro allegarli all'istanza trasmessa, i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; inoltre, la citata deliberazione consiliare non precisa in alcun modo se, in merito all'operazione in oggetto, l'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente abbia rilasciato il parere di competenza.

Nel descrivere le ragioni ed il percorso intrapreso dal Comune, che hanno condotto all'assunzione dell'atto deliberativo oggetto dell'odierno esame, la citata deliberazione consiliare afferma, tra l'altro, che:

- *"con deliberazione di G.C. n. 55 del 06.06.2022 sono stati forniti gli indirizzi per la costituzione di una comunità di energia rinnovabile (C.E.R.)" ed è stato richiamato l'intento di questa Amministrazione di promuovere, nell'ambito degli scopi istituzionali attribuiti all'Ente dalla normativa europea e nazionale in materia di autoconsumo da fonti rinnovabili, lo sviluppo di progetti di autoconsumo sul territorio che potranno prevedere, a titolo esemplificativo, la realizzazione di una o più comunità energetiche rinnovabili aperte alla partecipazione volontaria dei cittadini, imprese ed enti contemplati dalla normativa vigente, favorendo il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati interessati, la realizzazione di progetti di autoconsumo collettivo o di comunità energetiche dei cittadini;*
- *con determinazione n. 201 del 04.08.2022 è stato affidato alla ditta [...] SPA, l'incarico di supporto tecnico ed organizzativo al comune di Morro d'Alba nella creazione di comunità energetiche rinnovabili per l'autoconsumo collettivo;*
- *con delibera di C.C. n. 20 del 27.03.2023 l'Amministrazione comunale si è impegnata alla formale costituzione della comunità energetica [...]"*.

3. La comunità energetica rinnovabile (CER)

La delibera n. 48/2024 assunta dal Consiglio comunale di Morro d'Alba, nel descrivere le motivazioni sottese alla scelta assunta di aderire ad una comunità energetica rinnovabile (in breve, anche CER), premette che:

- “[...] l'evoluzione della tecnologia ha consentito la definizione di modelli innovativi di gestione dell'energia, rispetto ai quali risulta mutato anche il quadro normativo (unionista e nazionale), che valorizza la figura del consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- al centro di tale evoluzione si collocano le “Comunità Energetiche”, il cui obiettivo è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici, a favore della qualità della vita, ed erogare servizi sul territorio;
- in tale contesto, il ruolo del Comune è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini;
- l'Unione Europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", composto da otto Direttive sui temi dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato elettrico interno, nell'obiettivo della transizione;
- tra queste la Direttiva 2018/2001, sulle energie rinnovabili, ha definito l'autoconsumo collettivo e la Comunità di energia rinnovabile (CER): un'aggregazione di autorità locali, cittadini, piccole medie imprese che si uniscono per produrre e condividere l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili, portando vantaggi economici, ambientali e sociali ai singoli e alla comunità;
- nelle more del recepimento della Direttiva, lo Stato italiano ha avviato una fase di sperimentazione con l'art. 42-bis del D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020;
- con il recente D.lg. 199/2021, vigente dal 15 dicembre 2021, lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 2018/2001, disciplinando l'istituto della CER agli articoli 31 e 32, che demandano all'ARERA l'adozione dei provvedimenti attuativi e confermano, sino a tali adempimenti, l'applicazione dell'art. 42-bis del D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020 e relative disposizioni di attuazione [...].

La suddetta delibera consiliare cita anche la deliberazione 27 dicembre 2022, 727/2022/R/eel, con cui ARERA ha disciplinato una serie di profili concernenti l'attuazione della predetta disciplina, definendo le regole per il c.d. "autoconsumo diffuso" e approvando il "Testo Integrato Autoconsumo Diffuso". La medesima delibera consiliare precisa, altresì, che, *"con specifico riferimento alle Comunità Energetiche, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, i clienti finali, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili che abbiano come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità; la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai azionisti o membri – persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale – situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; riguardo alla natura giuridica, le comunità energetiche possono configurarsi come associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato od organizzazione senza scopo di lucro [...]"*.

In tale ambito, è stato, inoltre, osservato che le comunità energetiche rinnovabili (CER) *"sono soggetti giuridici autonomi che si fondano sulla partecipazione aperta e volontaria anche di imprese (per le quali tale attività non costituisca l'attività principale), enti territoriali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi e del terzo settore e le amministrazioni rientranti nell'elenco Istat, che abbiano sede nel territorio dei comuni, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, in cui sono ubicati gli impianti di produzione. La disciplina euro-unitaria delle CER si rinviene nell'art. 22 della Direttiva Ue 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili. La citata Direttiva (UE) 2018/2001 ha previsto modelli organizzativi sperimentali e innovativi, caratterizzati dal decentramento decisionale e operativo, volti a fornire benefici alle comunità locali, con una partecipazione aperta e condivisa di più soggetti, pubblici e privati, i quali insieme formano una comunità di utenti e consumatori di energia rinnovabile. L'obiettivo comunitario viene realizzato attraverso la costituzione, con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali, di comunità di energia rinnovabile, quali peculiari figure organizzative basate su una partecipazione aperta e volontaria della collettività locale, volte a soddisfare il bisogno*

energetico attraverso la produzione e il consumo condiviso dell'energia da fonti rinnovabili, oltre che a valorizzare e incentivare l'energia elettrica condivisa, in virtù di incentivazioni tariffarie previste per la remunerazione dell'impiego condiviso di energia da fonti rinnovabili (decreto MISE 16.9.2020). [...] La disciplina italiana è invece contenuta, in primis, nell'art. 42-bis del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha preceduto il recepimento della Direttiva Red II, introducendo una disciplina sperimentale rivolta a impianti di piccole dimensioni (fino a 200 kW). Il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199 ha quindi attuato la Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il decreto introduce alcune misure specifiche per gli edifici con l'obiettivo di accelerare il percorso della transizione energetica e di contribuire a conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione parziale fissati per il 2030 e di decarbonizzazione totale del settore entro il 2050. In data 6 dicembre 2023 è stato adottato -in attuazione del d.lgs. n. 199/2021- il decreto ministeriale che disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione e definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi [...]". (Sezione regionale controllo Campania, deliberazione n. 118/2024/PASP; in senso analogo Sez. reg. controllo Campania, deliberazione n. 100/2024/PASP; Sez. reg. contr. Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 52/2023/PASP).

La deliberazione consiliare n. 48/2024 del Comune di Morro d'Alba, oggetto dell'odierno esame, riguardo alla natura delle CER, precisa che "[...] le comunità energetiche possono configurarsi come associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato od organizzazione senza scopo di lucro [...]".

4. Le valutazioni della Sezione regionale di controllo.

Come noto, le finalità sottese al TUSP concernono l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché la razionalizzazione delle società partecipate e conseguente riduzione della spesa pubblica. In tale contesto, vengono regolamentati i presupposti per la legittima acquisizione della posizione di socio pubblico nelle società di diritto privato e sono definiti i criteri per individuare le partecipazioni "inutili" o "irrilevanti", secondo le finalità tipiche dell'ente pubblico, che devono trovare oggetto di ponderata e

motivata valutazione in sede di acquisto e di mantenimento della partecipazione societaria (artt. 3, 4, 5 e 7-9 TUSP) (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG). Inoltre, è prevista la comunicazione alla magistratura contabile di alcune delle principali scelte organizzative/gestionali inerenti alle società.

In questo ambito, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 TUSP, come modificato dall'art. 11 della legge n. 118/2022, la Corte dei conti delibera *“in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*.

I commi 1 e 2 dell'art. 5 TUSP (rubricato *“Oneri di motivazione analitica”*), cui fa espresso richiamo il sopra riportato comma 3, stabiliscono quanto segue: **“1.** A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. **2.** L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”

L'art. 5 del d. lgs. n. 175/2016 disciplina, quindi, in modo dettagliato, nei primi due commi, gli obblighi motivazionali gravanti sulla Pubblica Amministrazione allorché individui nello strumento societario il modello adeguato al raggiungimento dell'interesse pubblico. Come si evince dai commi testé richiamati, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di partecipazioni avvenga in conformità ad espresse previsioni di legge, il contenuto della motivazione che

l'amministrazione è tenuta a fornire nell'atto deliberativo risulta articolato e complesso, riguardando molteplici aspetti. In ordine ai parametri cui fare riferimento, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile è chiamata a valutare che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Riguardo al perimetro delle suindicate verifiche di conformità è necessario, preliminarmente, richiamare alcuni profili di natura sistematica che, anche sul piano metodologico, possono assumere significativo rilievo ai fini della presente pronuncia: in particolare, relativamente ai parametri cui ancorare le predette verifiche, le Sezioni riunite di questa Corte hanno stabilito che *“nell'esame previsto dall'art. 5, comma 3, del TUSP sui parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione.”* (deliberazione n. 16/SSRCO/2022/QMIG). In questo ambito, la magistratura contabile ha osservato, altresì, che i parametri della “convenienza economica” e della “sostenibilità finanziaria”, pur evocando criteri aziendalistici, non possono tradursi per la Corte in una compiuta analisi economica e finanziaria della documentazione inerente alla costituenda società o all'organismo societario già costituito che vede l'ingresso di un nuovo socio, poiché diversamente la deliberazione della Sezione di controllo si tradurrebbe in una inammissibile forma di cogestione e di deresponsabilizzazione dell'azione amministrativa (Sez. reg. contr. Lombardia,

n. 161/2022/PAR, n. 194/2022/PASP, n. 209/2022/PASP, n. 244/2022/PASP). Dunque, come per gli altri parametri di conformità al dato normativo, anche per tali parametri questa Sezione di controllo ritiene di doversi soffermare sull'analisi della "motivazione" dell'atto con cui l'ente manifesta la volontà di diventare socio, analisi questa finalizzata a verificare che la stessa non sia una mera ripetizione del dato legale o una mera affermazione apodittica (Sezione regionale controllo Lombardia, delibere n. 209/2022/PASP, n.215/2022/PASP e n. 13/2023/PASP).

Tanto premesso, si procederà al vaglio della deliberazione n. 48 del 22 giugno 2024 del Consiglio comunale di Morro d'Alba, provvedimento di cui nei precedenti paragrafi sono stati già riportati alcuni contenuti essenziali.

4.1 Profili generali dell'operazione, vincoli tipologici e regole di competenza (artt. 3 e 7 TUSP).

Secondo l'art. 3 del TUSP, "le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa".

Nel caso in esame, il Comune di Morro d'Alba intende approvare la partecipazione ad una comunità energetica, avente forma giuridica di società cooperativa a mutualità prevalente, denominata "Lacrime Green Energy scpa". La bozza di Statuto del costituendo organismo, allegata alla deliberazione n. 48/2024, agli artt. 3, 4 e 5 (Art. 3 – Normativa generale; Art. 4 – Normativa speciale; Art. 5 – Regime mutualistico) prevede, infatti, che *"Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni"* (Art. 3 – Normativa generale); *"Alla cooperativa si applicano tutte le leggi generali e speciali previste per le comunità energetiche rinnovabili compatibili con le disposizioni previste per le società cooperative"* (Art. 4 – Normativa speciale); *"La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile"* (Art. 5 – Regime mutualistico) .

L'acquisto della partecipazione in una società cooperativa rientra nell'alveo dei tipi societari enucleati dall'art. 3 TUSP, benché, come è stato osservato, l'istituto

della comunità energetica rinnovabile si iscriva nella logica del terzo settore e coinvolga il tema dei beni comuni. (Sez. Reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 137/2023/PASP).

Passando, poi, alle regole di competenza, in ipotesi di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società, l'art. 7 TUSP disciplina gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo.

La deliberazione in esame, concernente la costituzione di una comunità energetica rinnovabile, mediante "società cooperativa a mutualità prevalente", risulta adottata mediante provvedimento del Consiglio comunale (delibera n. 48 del 22 giugno 2024), nel rispetto, quindi, di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c), del TUSP.

4.2 "Vincoli di scopo" e "vincoli di attività" (art. 5, comma 1 e art. 4 TUSP)

Nella materia delle partecipazioni pubbliche trova applicazione il principio della funzionalizzazione della capacità negoziale della pubblica amministrazione allo scopo istituzionale, sicché, nel declinare il contenuto dell'onere motivazionale posto in capo all'Amministrazione, l'art. 5, comma 1, TUSP esige, innanzitutto, una analitica motivazione *"con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4"*. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del TUSP individua per le partecipazioni societarie degli enti pubblici un «vincolo di scopo pubblico» e un «vincolo di attività» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 86/2022). In particolare, l'art. 4 del TUSP introduce un "vincolo di scopo" al comma 1 – ai sensi del quale *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"* – cui si accompagna al comma 2 un "vincolo di attività" in base al quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PA; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio d'interesse generale, attraverso un

contratto di partenariato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenza. Le disposizioni dell'art. 4 del TUSP – cui fa puntuale rinvio l'art. 5, comma 3 del TUSP ai fini della pronuncia di cui trattasi – costituiscono norme espressive di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 201/2022; Corte dei conti, Sezione regionale controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 110/2022/PAR).

Con riferimento alla “inerenza” dell'acquisizione della partecipazione di cui trattasi con le finalità istituzionali del Comune, la summenzionata deliberazione consiliare si indica, tra l'altro, che:

- *“nell'attuale contesto economico e normativo, caratterizzato dalle straordinarie complessità che connotano il settore energetico, l'evoluzione della tecnologia ha consentito la definizione di modelli innovativi di gestione dell'energia, rispetto ai quali risulta mutato anche il quadro normativo (unionista e nazionale), che valorizza la figura del consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;*

- *al centro di tale evoluzione si collocano le “Comunità Energetiche”, il cui obiettivo è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici, a favore della qualità della vita, ed erogare servizi sul territorio;*

- *in tale contesto, il ruolo del Comune è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini [...]*”

La citata deliberazione consiliare evidenzia, poi, che “[...] rientra dunque tra gli scopi istituzionali dell'Ente comunale l'incentivo allo sviluppo della generazione distribuita, nelle diverse forme di autoconsumo previste dalla normativa e regolamentazione tecnica, ivi inclusa la creazione e gestione di comunità energetiche rinnovabili aperte alla partecipazione, oltre che dello stesso Ente, anche delle diverse realtà che operano sul proprio territorio, al fine di massimizzare la produzione ed il consumo locale delle risorse generate da fonti rinnovabili con evidenti ricadute economiche, ambientali, tecniche e sociali, non ultima la lotta alla povertà energetica”.

Inoltre, in ambito di Comunità energetiche rinnovabili, il d.lgs. 199/2021, concernente “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”, all’art. 31, fa riferimento anche a “enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali”.

Nondimeno, sul piano generale, pur premesso quanto poc’anzi riportato, deve rilevarsi che il testo del menzionato atto deliberativo trasmesso a questa Sezione ai sensi dell’art. 5 TUSP (come anche lo statuto pervenuto in allegato allo stesso) non fornisce un espresso ancoraggio dell’iniziativa dell’Ente alle disposizioni contenute nel TUSP né fa puntuale riferimento alle specifiche norme dell’ordinamento che attribuirebbero all’Amministrazione comunale una precisa competenza in tema di produzione di energia secondo le modalità in esame e che, per tale via, in particolare, porrebbero in capo all’Ente locale il compito o l’onere di farsi promotore/finanziatore di iniziative come quella di cui trattasi in vista, specificatamente, dell’adozione di un nuovo apposito veicolo societario.

4.3 Adempimento dell’onere di motivazione sulla “compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”. Adempimento relativo all’indicazione, qualora l’Amministrazione sia un ente locale, che “lo schema di atto deliberativo” sia stato sottoposto “a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate” (art. 5, comma 2, TUSP).

L’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 dispone quanto segue: “L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.”.

In relazione alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, l’atto deliberativo n. 48/2024 afferma “la conformità della partecipazione alla comunità energetica in forma societaria con le vigenti disposizioni normative in materia di partecipazione delle Amministrazioni alle forme di autoconsumo diffuso determina, inoltre, la compatibilità della scelta con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, atteso – peraltro

– la prevalente finalità mutualistica, e quindi l'assenza di finalità lucrative, che caratterizzano ex lege le comunità energetiche". Sul punto, la Sezione richiama l'attenzione sulla circostanza per cui la valutazione dell'Amministrazione in merito alla compatibilità dell'intervento con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (artt. 107 e 108 TFUE) deve essere supportata da un'adeguata attività istruttoria, tesa ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (cfr. ex plurimis, Corte Cost., sentenza n. 142/2018). Per tale aspetto, si evidenzia, comunque, che la delibera dell'Ente di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, contestualmente all'invio alla Sezione di controllo competente, deve essere trasmessa anche «all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

Con riferimento al secondo aspetto, ossia la consultazione pubblica, dalla deliberazione consiliare del Comune di Morro d'Alba all'esame non si evince se lo schema di atto sia stato sottoposto o meno a forme di consultazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, nulla riferendo al riguardo. Trattasi di una significativa carenza per l'atto consiliare assunto dal Comune di Morro d'Alba e trasmesso a questa Sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del TUSP: tale carenza rappresenta una rilevante criticità dell'operazione in argomento. Sul punto, si evidenzia come la finalità perseguita dall'art. 5 comma 2 TUSP, attraverso la "consultazione pubblica", sia quella di consentire l'acquisizione di elementi valutativi su uno specifico atto individuato dal legislatore, ossia lo schema di atto deliberativo di acquisizione della partecipazione sociale, preliminarmente alla sua approvazione finale: da questo punto di vista "L'obbligo sancito all'art. 5, comma 2, T.U.S.P. appare in linea, peraltro, con la tendenza legislativa - divenuta più forte negli ultimi anni e in linea con le best practices europee - di introdurre, per progetti aventi un potenziale impatto sulle comunità amministrate, momenti istituzionalizzati di "confronto", dando maggiore effettività al coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi rispetto alla realizzazione dello specifico intervento pubblico. Difatti, questi ultimi, intervenendo nella fase antecedente all'adozione dell'atto, consentono all'amministrazione di acquisire ogni elemento utile ai fini della determinazione finale (cfr. Sezione regionale controllo Toscana,

deliberazione n. 61/2024/PASP). Si deve, quindi, rammentare *“l'importanza di dare pedissequa applicazione alle previsioni legislative che impongono una serie di adempimenti in capo all'Ente locale e, in particolare, per quanto qui rileva, all'attivazione di forme di consultazione della comunità amministrata sullo schema di atto deliberativo di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni sociali, i cui esiti devono essere portati a conoscenza del Consiglio comunale e della Giunta, per le valutazioni conseguenti, dandone, inoltre, informazione con pubblici avvisi ai cittadini”* (cfr. Sezione regionale controllo Toscana, deliberazione n. 61/2024/PASP).

4.4 Adempimento degli oneri di motivazione analitica (art. art. 5, comma 1 del TUSP)

L'art. 5 del TUSP, al comma 1, dispone che *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria”*.

Appare, quindi, importante verificare che la motivazione analitica dell'atto deliberativo esterne le ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare ricorso allo strumento societario; in questo ambito, la magistratura contabile ha fatto anche richiamo ad una nozione di convenienza economica – adoperata in tema di contratti di concessione e di operazioni di partenariato – che descrive la stessa come la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito (cfr. deliberazione n. 16/SSRCO/2022/QMIG). Dunque, occorre siano motivati la funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) e il corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità) (cfr. Sez. reg. contr. Toscana, delib. n. 227/2022/PASP; Sez. reg. contr. Molise, n. 186/2022/PASP; Sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 194/2022/PASP).

In questo ambito, è bene, poi, ricordare come le Sezioni riunite di questa Corte abbiano avuto modo di precisare che *“lo scrutinio dell’atto deliberativo è teso ad accertare che l’istruttoria dell’Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l’uno o l’altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi”* (Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG). In tal senso, la valutazione di convenienza economica non si riduce alla dimostrazione di redditività dell’investimento nella prospettiva lucrativa, ma implica che la motivazione dell’atto dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell’amministrazione (profilo dell’efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell’efficienza ed economicità), anche attraverso il raffronto con soluzioni gestionali diverse (Sezioni riunite n. 27/2022/PASP).

Ciò posto, prendendo atto che il Comune di Morro d’Alba, nel 2022, aveva affidato uno specifico incarico ad una ditta esterna (rif. determinazione dirigenziale Comune di Morro d’Alba n. 201 del 4 agosto 2022), al fine di disporre di un *“supporto tecnico ed organizzativo”* nella creazione della comunità energetica rinnovabile oggetto della deliberazione consiliare 48 del 22 giugno 2024, in tale atto consiliare si riferisce:

- *“è stata esaminata la possibilità di partecipare alla costituzione di una comunità energetica sotto forma di società cooperativa, senza scopo di lucro, quale soggetto aggregativo idoneo a costituire efficace, efficiente ed economico strumento di semplificazione amministrativa e gestionale, nonché quale soggetto in grado di perseguire utilmente i richiamati obiettivi di più efficiente e sostenibile gestione dell’energia e di soddisfacimento degli interessi pubblici ad essi correlati;*

- *la scelta di tale forma giuridica appare, per un verso, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di comunità energetiche, dal momento che tali disposizioni non impongono una specifica forma giuridica, ma stabiliscono che la comunità energetica deve assumere, quale finalità prioritaria e prevalente, l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera la comunità, requisito che appare soddisfatto dalla forma giuridica della società cooperativa con prevalente finalità mutualistica;*

- in questo senso, la scelta della forma giuridica cooperativa a mutualità prevalente consente, in particolare, di soddisfare la funzione sociale, propria delle società cooperative e caratterizzata specificamente soprattutto dal loro scopo mutualistico;
- per altro verso, la scelta della forma giuridica societaria è apparsa preferibile anche rispetto alle alternative di carattere non societario, le quali, pur astrattamente disponibili, non sono sembrate pienamente adeguate rispetto all'operatività che si prevede caratterizzi la comunità energetica e che potrebbero quindi offrire, anche sotto il profilo contabile e gestionale, minori garanzie di efficienza ed efficacia rispetto agli obiettivi della comunità stessa;
- al riguardo, il Comune, condividendo l'analisi svolta dalla società xxxx spa [società incaricata con la determinazione dirigenziale n. 201/2022, *ut supra*], ritiene che la forma giuridica appaia preferibile in relazione alla prevista operatività della CER, sia sotto il profilo fiscale, sia sotto il profilo della governance, sia in ordine agli strumenti gestionali e organizzativi, prediligendo, in ragione della prevalente finalità mutualistica, il modello della società cooperativa;
- a questo riguardo, tenuto conto degli indirizzi e delle previsioni contenuti nella vigente disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, e delle linee di tendenza da essa emergenti, che sono volte a una generale limitazione nella costituzione di società nuove, e tenuto altresì conto degli oneri di specifica e analitica motivazione esplicitamente prescritti dagli artt. 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 175/2016, la partecipazione del Comune di Morro d'Alba a una comunità energetica avente forma giuridica di società cooperativa a mutualità prevalente costituisce strumento necessario ed essenziale al fine del perseguimento delle finalità di risparmio ed efficientamento energetico, di sostenibilità ambientale, di riduzione dei costi di approvvigionamento dei vettori energetici, di razionalizzazione della spesa pubblica e di condivisione sociale dei benefici ambientali ed economici che da ciò derivano [...].

In relazione a tutto quanto precede – ferme le osservazioni già svolte nei precedenti paragrafi e pur considerando le argomentazioni addotte, nell'atto deliberativo oggetto dell'odierno esame, a sostegno della scelta adottata dall'Ente (v. *supra* § 1-4) – la Sezione rileva la non conformità della deliberazione consiliare in argomento e dell'operazione societaria complessivamente considerata alle norme del TUSP e, in particolare, all'art. 5 del TUSP, con riguardo ai profili di seguito rappresentati.

La deliberazione consiliare non fornisce una motivazione analitica della decisione assunta ai sensi dell'art. 5 TUSP, ma sembra appoggiarsi esclusivamente su considerazioni di carattere generale, non suffragate da alcun dato contabile (attesa anche la mancanza di un adeguato piano dei costi dell'iniziativa che si intende intraprendere e del *business plan* o comunque di altre forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne esponcano le ipotesi di sviluppo), richiamando, peraltro in via incidentale, il supporto tecnico ed organizzativo acquisito in merito *aliunde*, dalla società incaricata, ed indicando solo il risultato a cui tale analisi ha condotto senza specificare, in alcun modo, il tipo di approfondimento svolto, i documenti consultati, i dati esaminati e senza offrire adeguati riferimenti, anche in chiave di trasparenza, circa gli esiti dell'analisi oggetto dell'incarico conferito con determinazione dirigenziale dell'agosto 2022.

In proposito, la Sezione sottolinea, comunque, come le valutazioni compiute da un soggetto esterno non possano, in ogni caso, sollevare l'amministrazione procedente dal suo specifico e peculiare obbligo istituzionale di vagliare la congruità e la convenienza economico-finanziaria dell'operazione, sia in considerazione delle risorse pubbliche utilizzate per l'acquisizione societaria, sia in considerazione delle potenziali ricadute sulla collettività amministrata delle scelte gestionali effettuate.

Non può, inoltre, ritenersi aprioristicamente adeguata, da parte dell'amministrazione comunale interessata, la scelta della creazione di un nuovo ulteriore organismo a partecipazione pubblica per il solo fatto che le finalità in astratto perseguite – in particolare, risparmio ed efficientamento energetico – siano meritevoli di attenzione; in altri termini, le finalità meritorie, cui le comunità energetiche sono volte, non possono ritenersi di per sé sufficienti a motivare il ricorso, da parte di un ente locale, ad un nuovo strumento societario. A conforto di ciò milita, in primo luogo, il dato testuale: nessuna previsione della legislazione europea e nazionale, né il TUSP esonerano l'Amministrazione procedente dall'onere motivazionale rafforzato (cfr. Sez. reg. contr. Toscana, delibera n. 77/2023/PASP; Sez. reg. contr. Campania delibera n. 118/2024/PASP).

In proposito, deve osservarsi che l'atto consiliare n. 48/2024 del Comune di Morro d'Alba non appare giustificare in modo analitico la scelta adottata né sembra

fornire adeguate motivazioni in merito alla infungibilità dello strumento societario e, in particolare, del tipo di società prescelto rispetto ad alternativi moduli organizzativi, limitandosi a sottolineare che *“la partecipazione del Comune di Morro d’Alba a una comunità energetica avente forma giuridica di società cooperativa a mutualità prevalente costituisce strumento necessario ed essenziale al fine del perseguimento delle finalità di risparmio ed efficientamento energetico, di sostenibilità ambientale, di riduzione dei costi di approvvigionamento dei vettori energetici, di razionalizzazione della spesa pubblica e di condivisione sociale dei benefici ambientali ed economici che da ciò derivano [...]”* ed ancora *“[...] la partecipazione alla comunità energetica in forma societaria, del resto, appare ampiamente giustificata dalla convenienza economica che tale partecipazione determina, in quanto l’adesione alla comunità, se da un lato costituisce adempimento a precise disposizioni normative in materia di contenimento della spesa ed efficientamento della pubblica amministrazione, dall’altro comporta minimi oneri economici e gestionali, ampiamente compensati dai benefici economici attesi (e indicati nello studio di fattibilità che è stato predisposto) [...]”*, ma anche ammettendo, in certa misura, che *“[...] la scelta di tale forma giuridica appare, per un verso, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di comunità energetiche, dal momento che tali disposizioni non impongono una specifica forma giuridica, ma stabiliscono che la comunità energetica deve assumere, quale finalità prioritaria e prevalente, l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera la comunità [...]”*.

Al riguardo, il Collegio sottolinea che il predicato dell’indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell’ente, deve essere individuato sotto il profilo della infungibilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o della stretta necessità dell’attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento della *mission* istituzionale. L’esito di tali valutazioni deve confluire nella “motivazione rafforzata” richiesta dall’art. 5, comma 1, TUSP.

Il quadro regolamentare all’interno del quale si colloca l’operazione societaria in discorso è costituito da una pluralità di disposizioni legislative: alcune specifiche sulle caratteristiche proprie del modello astratto “comunità energetiche rinnovabili”; altre di portata generale prescritte dal TUSP, che le Amministrazioni procedenti sono tenute ad osservare ogniquale volta decidano di realizzare una finalità pubblica mediante ricorso al modulo organizzativo di tipo societario (cfr. Sez. reg. contr.

Toscana, delibera 77/2023/PASP). In tale contesto, *“Il punto di contatto tra la disciplina di settore (ad esempio, art. 31 del d.lgs. n. 199/2021) e quella generale (i.e., d.lgs. n. 175/2016) risiede nel valutare, in primo luogo, se il modulo organizzativo societario sia il modello strettamente necessario per la comunità energetica rinnovabile, anche in ragione del principio di neutralità alla “forma”, coniato dalla legislazione europea e replicato in quella nazionale; poi, nell’individuazione del “tipo” societario, tra quelli consentiti dall’art. 3, comma 1, del TUSP, più funzionale alle esigenze che emergono nel caso concreto (ossia, nella fattispecie, le caratteristiche proprie di una comunità energetica), in base alla normativa di settore (ad esempio, autonomo soggetto giuridico, principio di libera entrata e uscita dei membri della comunità etc.) [...]”* (cfr. Sez. reg. contr. Toscana, delibera 77/2023/PASP; Sez. reg. contr. Campania, delibere n. 100/2024/PASP e n.118/2024/PASP). Tali valutazioni dell’Ente, devono, poi, confluire nell’atto deliberativo. Tuttavia, in proposito, l’atto deliberativo in esame si limita al mero richiamo del supporto tecnico ed organizzativo prestato dalla società all’uopo incaricata con determinazione n. 201/2022 e al mero richiamo dell’analisi svolta dalla stessa società, analisi di cui tuttavia non vengono forniti specifici elementi conoscitivi; il Consiglio comunale, infatti, asserisce di condividere le considerazioni emerse dall’esame della ditta incaricata, in ordine al fatto che la forma giuridica prescelta, ossia quella societaria, *“appaia preferibile in relazione alla prevista operatività della CER, sia sotto il profilo fiscale, sia sotto il profilo della governance, sia in ordine agli strumenti gestionali e organizzativi [...]”* ed inoltre che *“la partecipazione alla comunità energetica in forma societaria [...] appare ampiamente giustificata dalla convenienza economica che tale partecipazione determina, in quanto l’adesione alla comunità [...] comporta minimi oneri economici e gestionali, ampiamente compensati dai benefici economici attesi (e indicati nello studio di fattibilità che è stato predisposto)”*, senza fornire ulteriori elementi a sostegno di quanto asserito.

Questa Sezione ritiene, quindi, che l’atto consiliare oggetto dell’odierno esame presenti significative carenze motivazionali, anche con riferimento alla stretta necessità dello strumento societario per il perseguimento delle finalità istituzionali. Si deve, inoltre, rilevare la mancanza, nella deliberazione assunta dal Comune di Morro d’Alba, di un argomentato raffronto tra la scelta adottata e possibili soluzioni alternative. In proposito, infatti l’Ente osserva che *“la scelta della forma giuridica societaria è apparsa preferibile anche rispetto alle alternative di carattere non societario, le*

quali, pur astrattamente disponibili, non sono sembrate pienamente adeguate rispetto all'operatività che si prevede caratterizzi la comunità energetica e che potrebbero quindi offrire, anche sotto il profilo contabile e gestionale, minori garanzie di efficienza ed efficacia rispetto agli obiettivi della comunità stessa", limitandosi, come già sopra osservato, a condividere "l'analisi svolta dalla società xxx" ed a sottolineare in merito solo "che la forma giuridica [della società cooperativa] appaia preferibile in relazione alla operatività della CER, sia sotto il profilo fiscale, sia sotto il profilo della governance [...]".

In conclusione, questo Collegio ritiene che la deliberazione di Consiglio comunale n. 48/2024 del Comune di Morro d'Alba non contenga motivazioni adeguate circa il ricorso allo strumento societario in vista della creazione della menzionata Comunità Energetica Rinnovabile.

4.5 Adempimento degli oneri di motivazione analitica con riguardo alla "sostenibilità finanziaria", alla "convenienza economica" (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni riunite di questa Corte, *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Sotto il profilo oggettivo, la sostenibilità finanziaria sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Questa deve essere puntualmente analizzata da parte dell'amministrazione procedente. In tal senso, le Sezioni riunite, nella più volte menzionata deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, hanno osservato come l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione delle partecipazioni dovrebbe essere, quantomeno, suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne esponcano le ipotesi di

sviluppo (es. natura dei ricavi e relativa struttura, evoluzione dei costi, indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento).

Per quanto attiene, poi, al profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione della società o di acquisto delle partecipazioni deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione procedente, al fine di vagliare la compatibilità dell'investimento iniziale e dei possibili successivi trasferimenti all'organismo societario con la situazione finanziaria dell'ente (ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità per l'ente di procedere ad effettuare i necessari accantonamenti, ai sensi dell'art. 21 TUSP, in caso di perdite registrate dalla società).

Sotto il profilo della sostenibilità soggettiva, la deliberazione consiliare in oggetto non fornisce specifiche argomentazioni in punto di sostenibilità finanziaria dell'operazione da parte dell'Amministrazione comunale né si esprime compiutamente su aspetti di assoluta rilevanza economico-finanziaria e patrimoniale per l'Ente locale (a cominciare dagli stessi costi connessi alla creazione e al mantenimento di un ulteriore veicolo societario a partecipazione pubblica).

In proposito l'atto consiliare, come già osservato, precisa *“la partecipazione alla comunità energetica [...] comporta minimi oneri economici e gestionali ampiamente compensati dai benefici economici attesi (e indicati nello studio di fattibilità che è stato predisposto)”* ed ancora *“gli elementi che conducono alla costituzione di una comunità energetica in forma societaria [...] rende quindi la scelta pienamente compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché – in considerazione del limitato apporto del Comune – con la sostenibilità finanziaria della partecipazione stessa”*.

Anche in tale circostanza, pur prendendo atto delle ragioni espresse, non può non evidenziarsi la carenza di elementi oggettivi che possano adeguatamente suffragare le argomentazioni addotte. Come già sottolineato in precedenza, si rileva la mancanza di un documentato piano dei costi del nuovo strumento societario, che, in modo seppur *“limitato”* - per quanto riferito dall'Ente - graveranno comunque sulle casse pubbliche, nonché di una adeguata valutazione dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, quali, ad esempio, quelli di carattere organizzativo, per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo

sull'organismo partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL), e agli eventuali accantonamenti da stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite.

La mancanza di dette informazioni e delle connesse valutazioni da parte dell'Ente rappresenta una consistente criticità dell'operazione in esame.

Anche sotto il profilo della sostenibilità oggettiva dell'operazione, sembrano emergere alcune significative carenze ed incertezze che non consentono di ritenere assolto l'onere motivazionale richiesto dall'art. 5, comma 1, del TUSP.

Come sopra osservato, l'assenza di un *business plan* a cui si aggiunge l'assenza di una bozza di atto costitutivo, di fatto ostacola o, quantomeno, limita la possibilità di analisi su questo fronte.

La bozza di Statuto allegata alla deliberazione n. 48/2024 del Consiglio comunale di Morro d'Alba descrive, come di seguito, lo scopo sociale della costituenda società cooperativa denominata Lacrima Green Energy:

"La cooperativa si propone di operare quale Comunità Energetica Rinnovabile, così come definita dall'art. 42-bis del Decreto Legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", ed ai sensi del D.LGS. n° 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7.12.2023 e il Decreto Direttoriale del MASE n. 22/2024, ss.mm.ii., e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

I soci attraverso la partecipazione alla cooperativa perseguono l'obiettivo di ottenere benefici di natura ambientale, economica e sociale per loro stessi, per la comunità e per le aree locali in cui opera la cooperativa.

La cooperativa è senza fini di lucro e, pertanto, vige il divieto assoluto di distribuzione dei dividendi ai soci cooperatori ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2514 c.c.

La cooperativa per il raggiungimento degli scopi mutualistici in favore dei propri soci intende procedere, in qualità di "comunità energetica rinnovabile, sia all'acquisto sia alla vendita di beni e/o servizi alle migliori condizioni economiche per i soci, migliorare le condizioni materiali

e culturali dei soci e delle loro famiglie, sviluppare e diffondere l'utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato tra i soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori".

Con la citata deliberazione n. 48/2024, il Comune di Morro d'Alba ha manifestato la propria intenzione di acquistare *"n. 10 azioni in qualità di socio finanziatore per un importo complessivo di € 5.000,00", di detta cooperativa;*

L'art. 26 della bozza di Statuto trasmessa, così descrive il patrimonio sociale del nuovo organismo:

"Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile, ed è formato:

a. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro ... (da 25 a 50025,00);

b. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00...;

c. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 100,00..., destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo ... 29 del presente statuto;

d. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro ..., 50,00 destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

2. dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4. dalle altre riserve indivisibili;

5. dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi del successivo articolo 31;

6. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quella di cui al precedente numero 5), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente n. 5) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori”.

Nella deliberazione consiliare in oggetto si sottolinea che il nuovo strumento societario si caratterizza, in conformità ai principi che disciplinano le comunità energetiche, per *“la prevalente finalità mutualistica, e quindi l’assenza di finalità lucrative”*; inoltre si precisa come *“la partecipazione alla comunità energetica in forma societaria, del resto, appare ampiamente giustificata dalla convenienza economica che tale partecipazione determina, in quanto l’adesione alla comunità, se da un lato costituisce adempimento a precise disposizioni normative in materia di contenimento della spesa ed efficientamento della pubblica amministrazione, dall’altro comporta minimi oneri economici e gestionali, ampiamente compensati dai benefici economici attesi (e indicati nello studio di fattibilità che è stato predisposto)”*.

In ordine a tale aspetto, appare, a questo punto, opportuno ribadire come le Sezioni Riunite di questa Corte (cfr. deliberazione Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/2022/QMIG) osservano che: *“la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell’operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall’Amministrazione pubblica, nell’ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell’attività di impresa che si intende avviare o proseguire. Trattasi di uno strumento di programmazione sia strategica sia finanziaria che persegue la finalità di supportare le analisi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria concernenti investimenti complessi e di durata pluriennale, consistenti tanto in nuove iniziative imprenditoriali (start-up) quanto in acquisizioni di realtà esistenti o nella loro espansione.”*

Tra gli strumenti principali di analisi si annovera il *Business Plan* (o altro documento equipollente), che deve fornire gli elementi descrittivi relativi

all'operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di partecipazioni, occorre fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi; nel caso di nuova iniziativa è necessario esternare le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si prefigge di conseguire.

Sulla base delle proiezioni del *Business Plan* devono poi essere sviluppate *“le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai cash flow complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”)”* (Sez. riunite 16/2022/QMIG). Ancora, secondo il citato atto delle Sezioni riunite *“parimenti, l'esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto). Le previsioni del Business Plan devono essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di sviluppo. Andrà in particolare esplicitata la natura dei ricavi (ad esempio se consistenti in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) e la relativa struttura (quali le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di volumi e i prezzi dei prodotti/servizi resi); specularmente dovrà essere descritta la composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari. Ciò anche al fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale (“break even point”) in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati. Nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione, le proiezioni economico-finanziarie del BP possono essere opportunamente accompagnate dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento. In questo quadro, il principio di prudenza richiama l'opportunità di integrare l'analisi del BP con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere*

sulle proiezioni finanziarie sviluppate. Ciò consente, attraverso l'analisi di sensitività, di definire anche scenari alternativi, più avversi rispetto a quello di base utilizzato per le previsioni, mettendone in luce le conseguenze sui risultati delle stime effettuate."

La deliberazione consiliare del Comune di Morro d'Alba, oggetto dell'odierno esame, risulta del tutto priva di *Business Plan* o altri simili documenti di analisi di fattibilità, limitandosi a rinviare ad uno studio di fattibilità, di cui non vengono illustrati ulteriori elementi conoscitivi, fatte salve considerazioni di carattere meramente generale. La carenza di puntuali informazioni sulle prospettive della società, relativamente alla gestione economico-patrimoniale, alle spese di funzionamento ed agli obiettivi di efficienza gestionale ed amministrativa, rappresenta, a parere di questo Collegio, una significativa criticità, impedendo, di fatto, il vaglio della sostenibilità e convenienza economica dell'operazione.

Il Comune di Morro d'Alba, oltre a non fornire concreti elementi conoscitivi circa lo studio di fattibilità svolto in merito all'operazione oggetto della propria deliberazione n. 48 del 22 giugno 2024, non ha sufficientemente dimostrato la capacità della costituenda società cooperativa di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, né fornito adeguati elementi circa l'evoluzione prospettica della stessa. Del resto, sul piano generale, pur premesso quanto sopra riportato circa l'inquadramento giuridico delle CER, deve rilevarsi che il testo del menzionato atto deliberativo trasmesso a questa Sezione ai sensi dell'art. 5 TUSP (come anche lo statuto pervenuto in allegato allo stesso) non fornisce un espresso ancoraggio dell'iniziativa dell'Ente alle disposizioni contenute nel TUSP né fa puntuale riferimento alle specifiche norme dell'ordinamento che attribuirebbero all'Amministrazione comunale una precisa competenza in tema di produzione di energia secondo le modalità in esame e che, per tale via, in particolare, porrebbero in capo all'Ente locale il compito o l'onere di farsi promotore/finanziatore di iniziative come quella di cui trattasi in vista, specificatamente, dell'adozione di un nuovo apposito veicolo societario.

L'esame dell'atto deliberativo n. 48/2024, con riferimento ai parametri giuridici ed economico-finanziari ex art. 5, comma 1, TUSP, ha evidenziato carenze

motivazionali. Come già osservato in precedenza, le meritevoli finalità cui le comunità energetiche sono volte, non sono di per sé sufficienti a suffragare le ragioni fondanti la costituzione della società in esame; difatti, viene qui in rilievo non la scelta in sé dell'Ente di partecipare ad una comunità energetica rinnovabile, quanto la decisione di conseguire tale obiettivo mediante il ricorso ad un modulo organizzativo di tipo societario (v. Sez. reg. contr. Toscana, delib. n. 77/2023/PASP). Non rinvenendosi nella legislazione europea e nazionale alcuna disposizione che imponga l'adozione della forma societaria per le comunità energetiche, ovvero che esoneri l'Amministrazione procedente dall'onere motivazionale rafforzato di cui all'art. 5 TUSP, appare ancor più necessario che l'atto deliberativo contenga una argomentata motivazione circa la complessiva convenienza della forma giuridica prescelta, sicché la determinazione assunta dal Comune di Morro d'Alba di costituire una comunità energetica in forma di società avrebbe imposto un analitico scrutinio sulla coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali e sulla necessità del ricorso al modulo societario per il perseguimento delle stesse, evidenziando, altresì, le ragioni giustificative di tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, la Sezione, pur prendendo atto della peculiarità della sopra descritta fattispecie – che prende le mosse da una folta normativa europea, nazionale e regionale di settore – rileva la non piena conformità del provvedimento consiliare e dell'operazione societaria in argomento alle norme del decreto legislativo n. 175/2016, anche in considerazione del fatto che la costituzione di nuove società o l'acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, da parte delle amministrazioni locali deve ritenersi fortemente circoscritta ad esigenze eccezionali, in coerenza con il principio costituzionale del buon andamento e con i principi dettati dallo stesso TUSP, con particolare riguardo *“all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”* (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 175/2016).

P.Q.M.

Nelle considerazioni sopra esposte, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, nei limiti della documentazione ricevuta e con le osservazioni e le valutazioni riportate nella parte motivata, rende il parere di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 sulla deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Morro d'Alba n. 48 del 22 giugno 2024, avente ad oggetto "*APPROVAZIONE STATUTO COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE LACRIMA GREEN ENERGY SCPA*", con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e all'art. 148 *bis*, comma 2, del d. lgs n. 267/2000 e di cui all'art. 20 dello stesso d.lgs. n. 175/2016.

La presente deliberazione dovrà essere trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. n. 175/2016.

La presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito *Internet* istituzionale dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 24 luglio 2024.

Il Magistrato relatore

Antonio Marsico

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 29 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente